



- DISTRETTO SCOLASTICO N.57 -
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Romano"
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° Grado
AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650
Via V. Veneto, 42 - **84025 - E B O L I (SA)**
centralino: 0828 332006 - 0828 365523

E-MAIL: saic852004@istruzione.it - PEC: saic852004@pec.istruzione.it
sito: <http://icgiacintoromanoeboli.edu.it/>

REGOLAMENTO di DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

(Revisione approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 Febbraio 2023, con delibera n. 48)

Elaborato ai sensi:

- ⇒ del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007- *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;*
- ⇒ della Nota prot. 3602 del 31 luglio 2008, emanata dal Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la partecipazione e la Comunicazione

Aggiornato ai sensi:

- ⇒ della Legge n. 107/2015, art. 1, comma 16 nel quale è specificato che: *"Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni"*;
- ⇒ del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione;*
- ⇒ della Legge 29 maggio 2017, n. 71, *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*;
- ⇒ delle *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo* (Aggiornamento 2021, in particolare D. M. n. 18 del 13/01/2021 e Nota MI prot. n. 482 del 18/02/2021);
- ⇒ della Nota MIM n. 107190 del 19 dicembre 2022, *"Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe"*.

PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare e istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola, inoltre, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni che vengono insegnate le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Questo *Regolamento* vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione. È di fatto un "contratto formativo" scritto e condiviso dall'Istituzione Scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola.

La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Occorre tener presente che tutte le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e devono sempre essere accompagnate da una consapevole azione formativa dei docenti, delle famiglie e dello stesso Dirigente Scolastico. Nell'attuazione delle sanzioni previste dal *Regolamento* si ricorre al principio di gradualità, correlato alla gravità della mancanza disciplinare commessa.

È necessario infine sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

DIRITTI E DOVERI DELL'ALUNNO (ex. DPR. 249/98)

Art. 1 - Diritti

- a) Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno.
- b) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi membri e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- c) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- d) Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 2 - Doveri

L'alunno:

- a) deve rispettare l'orario scolastico.
- b) Deve essere puntuale e assiduo nel frequentare le lezioni e ogni attività compresa nell'Offerta formativa della scuola. Può assentarsi solo per gravi motivi. In caso di ripetuti ritardi, saranno contattati i genitori dal Dirigente Scolastico o suo delegato per i dovuti accertamenti. Per la validità dell'anno scolastico e l'ammissione allo scrutinio finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
- c) Deve presentarsi a scuola con il materiale didattico necessario e con un abbigliamento rispettoso dei compagni, dei docenti e dell'istituzione.
- d) Gli alunni hanno la facoltà di usare il telefono della scuola per comunicare con i genitori o parenti solo in caso di necessità. Non è consentito telefonare per richiedere i materiali scolastici dimenticati a casa.
- e) È vietato l'uso del cellulare agli alunni in orario scolastico. Gli alunni che, per motivi di famiglia, hanno la necessità di portare con sé il cellulare devono custodirlo, spento, nello zaino.
- f) Anche l'utilizzo di altri strumenti tecnologici personali (MP3, giochi elettronici portatili, palmari o altro) è consentito solo per finalità didattiche e previo consenso dell'insegnante.
- g) I cellulari e gli altri strumenti tecnologici saranno presi in consegna dall'insegnante se utilizzati durante l'attività didattica senza autorizzazione. Il suddetto docente contatterà i genitori interessati per la riconsegna. La strumentazione ritirata sarà conservata nella cassaforte dell'Istituto fino al momento della riconsegna alla famiglia.
- h) È vietato fare foto o riprese e diffonderle senza il consenso informato delle persone coinvolte.
- i) È vietato fare commenti offensivi, esercitare azioni di cyberbullismo su social network, su sistemi di messaggistica istantanea, su siti che garantiscono comunicazioni anonime. Per "cyberbullismo" si intende: "Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (cfr. art. 1 comma 2, legge 71/2017 e relative *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, ottobre 2017)
- j) L'alunno deve mantenere a scuola, nei pressi dell'Istituto, nello scuolabus, durante ogni attività organizzata dalla scuola, un comportamento serio ed educato, evitando ogni forma di aggressività e parole offensive.
- k) L'alunno deve avere cura della propria persona, degli oggetti personali e di quelli altrui, non deve appropriarsi del materiale non suo, se trova oggetti abbandonati o perduti deve consegnarli al docente.
- l) L'alunno deve usare le strutture e i servizi della scuola in modo corretto senza provocare danni al regolare funzionamento degli stessi.
- m) L'alunno deve rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
- n) L'alunno assente, anche per brevi periodi, con l'aiuto della famiglia, è tenuto a informarsi presso i compagni di classe e alla consultazione del registro elettronico sulle attività svolte e sui compiti assegnati in modo da poter seguire con regolarità il percorso didattico.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

- a) La responsabilità disciplinare è personale, nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, sempre che siano collegate a eventi o circostanze la cui gravità ha una evidente ripercussione sull'ambiente scolastico.
- b) Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione degli apprendimenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, lettere D) e E) del presente *Regolamento* e dall'art. 4, cc. 6 e 9 bis del DPR 249/98.
- c) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- d) Le attività relative alle conversioni delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono individuate dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto degli studenti e delle studentesse e nell'ambito delle attività designate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- e) Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del Consiglio di Classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica.

Art. 4 - Classificazione delle sanzioni disciplinari ex nota del 31 luglio 2008, prot. n. 3602/PO

- a) **Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.**
Sono sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma definite e individuate dal successivo art. 5 del presente *Regolamento*.
- b) **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.**

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

e) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del I ciclo di Istruzione.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 5 – Comportamenti che si caratterizzano come infrazioni disciplinari e relative sanzioni

INFRAZIONI DI I LIVELLO fatti occasionali	SANZIONI e relative forme di COMUNICAZIONE¹	Organo deputato all'accertamento delle infrazioni disciplinari e all'irrogazione delle Sanzioni
Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola e a casa Mancanza del materiale occorrente Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	Rimprovero verbale del docente Consegna di lavoro aggiuntiva Convocazione della famiglia	Docente che rileva il fatto
Disattenzione, disinteresse e dispersione che recano disturbo all'attività didattica, anche nei momenti di socializzazione	Rimprovero verbale del docente Consegna di lavoro aggiuntiva Convocazione della famiglia	Docente che rileva il fatto
Ritardi e assenze ingiustificate Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria inadeguatamente motivata o giustificata	Rimprovero verbale del docente Consegna di lavoro aggiuntiva Comunicazione e convocazione della famiglia	Docente che rileva il fatto

¹ In caso di convocazione dei genitori, oltre al docente che rileva il fatto, dovrà essere presente anche il docente coordinatore di classe.

Inosservanza delle norme di sicurezza	Rimprovero verbale del docente Comunicazione e convocazione della famiglia	Docente che rileva il fatto
Inosservanza delle norme del Regolamento di Istituto (fumo; uso del cellulare; invio e divulgazione attraverso strumenti elettronici di immagini o registrazioni effettuate all'interno della scuola, senza il consenso delle persone interessate; uso a scuola di oggetti pericolosi e/o non pertinenti; spostamenti interni/esterni e/o altre iniziative non autorizzate dai docenti)	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione	Docente che rileva il fatto
Falsificazione di firme o di contenuti di comunicazioni	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione	Docente che rileva il fatto
Omissione nella trasmissione delle comunicazioni a casa	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione	Docente che rileva il fatto
Danneggiamento di beni (locali, suppellettili, strutture, materiali e sussidi didattici) della scuola o appartenenti a compagni, docenti e personale in genere	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione	Docente che rileva il fatto
Alterazioni delle condizioni igieniche dei locali scolastici	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione	Docente che rileva il fatto
Offese verbali o comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni e del personale della scuola in genere	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione	Docente che rileva il fatto

INFRAZIONI DI II LIVELLO recidiva nel comportamento	SANZIONI e relative forme di COMUNICAZIONE²	Organo deputato all'accertamento delle infrazioni disciplinari e all'irrogazione delle Sanzioni
Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola e a casa Mancanza del materiale occorrente Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza Esclusione da attività extrascolastiche, comprese quelle agonistiche e sportive Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico
Disattenzione, disinteresse e dispersione che recano disturbo all'attività didattica, anche nei momenti di socializzazione	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza Esclusione da attività extrascolastiche, comprese quelle agonistiche e sportive Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico
Ritardi ed assenze ingiustificate Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria inadeguatamente motivata o giustificata	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico
Inosservanza delle norme di sicurezza	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico
Inosservanza delle norme del Regolamento di Istituto (fumo; uso del cellulare; invio e divulgazione attraverso strumenti elettronici di immagini o registrazioni effettuate all'interno della scuola, senza il consenso delle persone interessate; uso a scuola di oggetti pericolosi e/o non pertinenti; spostamenti interni/esterni e/o altre iniziative non autorizzate dai docenti)	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico

² In caso di convocazione dei genitori, oltre al docente che rileva il fatto, dovrà essere presente anche il docente coordinatore di classe.

Falsificazione di firme o di contenuti di comunicazioni	Rimprovero con annotazione scritta sul Registro di classe da parte del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico
Omissione nella trasmissione delle comunicazioni a casa	Rimprovero con annotazione scritta sul Registro di classe da parte del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico
Danneggiamento di beni (locali, suppellettili, strutture, materiali e sussidi didattici) della scuola o appartenenti a compagni, docenti e personale in genere	Rimprovero con annotazione scritta sul Registro di classe da parte del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza con richiesta di riparare il danno a proprie spese o di eventuale risarcimento Esclusione da attività extrascolastiche, comprese quelle agonistiche e sportive Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico
Alterazioni delle condizioni igieniche dei locali della scuola in genere	Rimprovero con annotazione scritta sul Registro di classe da parte del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico
Offese verbali o comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni e del personale della scuola in genere	Rimprovero con annotazione scritta sul Registro di classe da parte del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico

INFRAZIONI DI III LIVELLO recidività nel comportamento e particolare gravità dello stesso	SANZIONI e relative forme di COMUNICAZIONE³	Organo deputato all'accertamento delle infrazioni disciplinari e all'irrogazione delle Sanzioni
Gravi e reiterate offese verbali o comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni e del personale della scuola in genere	Rimprovero con annotazione scritta sul Registro di classe da parte del docente e convocazione della famiglia presso l'Ufficio di Dirigenza (alla prima annotazione scritta)	Docente che rileva il fatto Dirigente Scolastico
	Allontanamento fino a tre giorni, con obbligo di frequenza, da parte del Consiglio di Classe (dalla seconda annotazione scritta)	Consiglio di Classe, convocato dal Dirigente Scolastico, su richiesta della maggioranza dei docenti che compongono il Consiglio
Gravi e reiterate infrazioni tali da disturbare il buon andamento della vita scolastica o da creare pericolo per l'incolumità degli altri	Allontanamento fino a tre giorni, con obbligo di frequenza, da parte del Consiglio di Classe (dopo la terza annotazione scritta)	Consiglio di Classe, convocato dal Dirigente Scolastico, su richiesta della maggioranza dei docenti che compongono il Consiglio
Gravi infrazioni di rilevanza civile e penale (atti lesivi dell'integrità fisica e psicologica; manifestazioni di razzismo, xenofobia, intolleranza; diffamazioni; istigazione all'illecito; provocazione di risse; atti contro la proprietà privata e pubblica; atti contro la pubblica decenza; uso e spaccio di stupefacenti; falsificazione di documenti e firme ufficiali; alterazione o furto di documenti ufficiali; etc.)	Allontanamento fino a quindici giorni, con richiesta di riparare il danno a proprie spese o di eventuale risarcimento	Consiglio di Classe, convocato dal Dirigente Scolastico, su richiesta della maggioranza dei docenti che compongono il Consiglio
	Allontanamento oltre i quindici giorni, con richiesta di riparare il danno a proprie spese o di eventuale risarcimento	Consiglio di Istituto, convocato su richiesta del Consiglio di Classe trasmessa dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente del CdC
Gravi atti di violenza, connotati da particolare intensità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale e da non consentire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità scolastica l'anno scolastico	Allontanamento fino al termine delle lezioni Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale, con mancata ammissione all'Esame di Stato	Consiglio di Istituto, convocato su richiesta del Consiglio di Classe trasmessa dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente del CdC
Mananze disciplinari commesse durante la sessione d'esame		Commissione d'Esame applicabili anche a candidati esterni

³ In caso di convocazione dei genitori, oltre al docente che rileva il fatto, dovrà essere presente anche il docente coordinatore di classe.

In aggiunta a quanto precede, si specifica che, in ogni caso, la ricezione di tre note disciplinari comporta l'esclusione dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione e dalle attività di ampliamento dell'offerta formativa svolte in orario extracurricolare.

Gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l'obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale e la durata sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.

I comportamenti perseguibili penalmente saranno segnalati alle autorità competenti dal Dirigente Scolastico.

I richiami e le sanzioni verranno comminati con gradualità in base alla gravità dell'infrazione, al suo reiterarsi e alla valutazione dell'Organo deputato a irrogare la sanzione.

Art. 6 - Modalità irrogazione sanzioni disciplinari

a) Il docente che rileva l'infrazione la annota sul Registro Elettronico. La segnalazione a mezzo Registro Elettronico costituisce il momento di avvio dell'eventuale e conseguente procedimento disciplinare. Il docente a conoscenza dei fatti redige una successiva esaustiva relazione sull'accaduto e, utilizzando il modulo predisposto (Allegato 1), sottoscritto dalla maggioranza dei docenti che compongono il Consiglio, richiede al Dirigente Scolastico la convocazione straordinaria del Consiglio di Classe per l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalla lett. B e segg. dell'art. 5 del Regolamento.

b) Ogni sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

c) Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami conclusivi del I ciclo d'Istruzione, occorrerà esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

d) Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerate infatti dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa.

e) Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 7 - Conversione delle sanzioni

Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dell'alunno dalla scuola, il Consiglio di Classe deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

a) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;

b) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;

c) attività di volontariato.

In ogni caso, l'alunno dovrà riconoscere la sua responsabilità e la famiglia che esercita la patria potestà dovrà risarcire gli eventuali danni arrecati a cose o persone.

d) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici in collaborazione e sotto la sorveglianza del personale ausiliario.

In ogni caso, l'alunno dovrà riconoscere la sua responsabilità e risarcire gli eventuali danni arrecati a cose o persone.

Art. 8 - Procedure e termini per l'irrogazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente/studentessa dalla scuola e per le impugnazioni

1. Procedure

a) Tutto il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.

b) Le richieste di sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla scuola devono essere inoltrate per iscritto dai docenti al Dirigente Scolastico secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

c) Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro due giorni dal momento in cui viene segnalato il fatto nelle modalità di cui sopra, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni dell'alunno che sarà convocato in apposito incontro col Dirigente stesso, alla presenza dei genitori/tutori/affidatari, del docente coordinatore di classe e del docente a conoscenza dei fatti accaduti, se diverso dal docente coordinatore di classe. Della seduta andrà redatto apposito verbale.

d) Successivamente il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di Classe al fine di operare in materia disciplinare. Della convocazione del Consiglio di Classe viene dato contestuale avviso alla famiglia dell'alunno.

e) Il Consiglio di Classe deve concludere il procedimento entro i cinque giorni successivi dalla data di ricezione delle richieste di cui al punto b) del presente articolo.

f) La delibera, assunta a maggioranza, deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.

2. Impugnazioni

- a) A garanzia del diritto alla difesa, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
- b) Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione e deve essere trasmesso al Presidente dell'Organo, ossia al Dirigente scolastico, via pec o tramite consegna a mano in busta chiusa, apponendo sulla busta, o nell'oggetto della pec, la dicitura: Ricorso avverso sanzione disciplinare. Alunno (cognome /nome/classe).
- c) Il ricorso all'Organo di garanzia non sospende i provvedimenti di allontanamento dell'alunno dalla scuola, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur se non definitivi. La sanzione sarà eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
- d) L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni a partire dalla ricezione del ricorso scritto. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.
- e) L'Organo di Garanzia interno dura in carica tre anni. È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti e due genitori designati dal Consiglio di Istituto e da due membri supplenti, uno per ciascuna componente, individuati con le medesime modalità dei membri di diritto.
- f) L'Organo di Garanzia interno emette un provvedimento definitivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono da ritenersi valide se sono presenti tutti i membri (organo perfetto).
- g) L'astensione dal voto di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.
- h) Le decisioni dell'Organo di Garanzia interno sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.
- i) Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico.
- j) L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.
- k) Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva, previa acquisizione del parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

Si allega:

Allegato 1. Richiesta avvio procedimento disciplinare

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 Febbraio 2023, con delibera n. 48.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela DI DONATO

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Avv. Luigi Monaco

(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. N. 39/1993 –
IL DOCUMENTO CON LE FIRME AUTOGRAFE RIMANE DEPOSITATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA)